

Prot. 4636/I1

Cuneo, 25 settembre 2026

Oggetto: Rettifica del bando per il reclutamento a tempo determinato di docenti di Composizione musicale elettroacustica e multimediale (ex Composizione Musicale Elettroacustica) AFAM045 (ex COME/02) – Eliminazione del limite temporale per i titoli artistici, culturali e professionali.

Il Direttore

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132; il D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83, e in particolare l'art. 9; la legge 7 agosto 1990, n. 241; lo Statuto del Conservatorio e il Regolamento d'Istituto per il reclutamento del personale AFAM;

RICHIAMATO il bando Prot. 4578/I1 del 22 settembre 2026, relativo a Composizione musicale elettroacustica e multimediale (ex Composizione Musicale Elettroacustica) AFAM045 (ex COME/02);

RILEVATO che l'art. 5, comma 1.3, del bando circoscrive ai dieci anni antecedenti la pubblicazione i titoli artistici, culturali e professionali presentabili, ripetendo tale limitazione nella relativa tabella e nelle successive precisazioni;

CONSIDERATO che l'art. 9, comma 3, lettera e), n. 3, del D.P.R. n. 83/2024 riferisce il limite dei precedenti dieci anni all'attività di insegnamento presso istituzioni di alta formazione, mentre i nn. 2, 4 e 5 della medesima disposizione non prevedono analogia limitazione per i titoli culturali di alta qualificazione, le esperienze di produzione artistica, scientifica o professionale e i relativi premi e riconoscimenti;

VISTA la nota del Ministero dell'Università e della Ricerca – Segretariato generale, Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, già Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore – prot. n. 13157 del 31 ottobre 2025, avente ad oggetto «Reclutamento docenti a.a. 2025/2026 incarichi a tempo determinato. Chiarimenti», che, nel paragrafo relativo alla valutazione dei titoli (pagina 1), precisa che «L'unica tipologia di titolo che può essere temporalmente limitato è il servizio prestato negli ultimi dieci anni», richiamando espressamente l'art. 9, comma 3, lettera e), n. 3, del D.P.R. n. 83/2024;

RITENUTO pertanto, in conformità al chiarimento ministeriale richiamato, di rettificare i bandi, eliminando l'estensione del limite temporale ai titoli artistici, culturali e professionali, affinché la valutazione possa riguardare l'intero percorso dei candidati, ferma la disciplina dei titoli di servizio e restando invariati il numero massimo dei titoli presentabili e i punteggi;

DECRETA

Art. 1 – Rettifica dell'art. 5, comma 1.3

Nel bando prot. n. 4578/I1 del 22 settembre 2026 è soppresso il limite temporale dei dieci anni per la presentazione e la valutazione dei titoli artistici, culturali e professionali di cui all'art. 5, comma 1.3. Il primo periodo del comma 1.3 è sostituito dal seguente: «Per le attività di produzione artistica, culturale e professionale saranno valutati soltanto i titoli strettamente attinenti al SAD e al profilo di cui al presente Bando, senza limitazioni temporali riferite all'anno di conseguimento o di svolgimento dell'attività, purché posseduti entro il termine di presentazione della domanda».

Nella tabella del medesimo comma, la dicitura relativa al numero dei titoli e al periodo di riferimento è sostituita da: «Presentazione massima di 20 (venti) titoli fino a un massimo di 60 punti».

Nelle successive precisazioni del comma 1.3, il punto relativo all'elenco analitico è sostituito da: «Ai fini della valutazione sarà preso in considerazione l'elenco analitico di massimo 20 titoli, a cura del candidato, riferiti all'intero percorso artistico, culturale e professionale, purché posseduti entro il termine di presentazione della domanda».

Art. 2 – Ambito della rettifica

All'art. 5, comma 1.4, del bando sono altresì sopresse le parole «acquisita negli ultimi dieci anni solari», riferite alle idoneità nelle graduatorie di reclutamento a tempo indeterminato, in quanto titoli di qualificazione professionale distinti dal servizio di insegnamento. Restano invariati i relativi punteggi. Sono valutabili anche i titoli e le attività anteriori al decennio antecedente la pubblicazione dei bandi. Restano fermi l'attinenza al settore artistico-disciplinare e al profilo, il massimo di 20 titoli, il punteggio massimo di 60 punti e gli ulteriori criteri di valutazione. La disciplina temporale dei titoli di servizio resta distinta e non si estende ai titoli artistici, culturali e professionali.

Art. 3 – Pubblicazione e adempimenti

Il presente decreto è pubblicato all'Albo e sul sito istituzionale del Conservatorio, sul portale inPA e sul portale dei concorsi AFAM del MUR, nelle sezioni dedicate alle due procedure, e ne costituisce parte integrante. Gli uffici curano l'aggiornamento delle scadenze su inPA e sugli altri canali di pubblicazione, mantenendo aperte le candidature fino ai termini, nonché l'adeguamento delle istruzioni di compilazione alla presente rettifica. Restano ferme le disposizioni dei bandi non interessate dal presente provvedimento.

Il Direttore
Prof.ssa Deborah Luciani